



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Media

Prot. n. DDA/0000384 del 23 maggio 2014

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/51 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 20/DDA/AM)

Con istanza DDA/51, pervenuta in data 14 maggio 2014 (prot. n. DDA/0000367), è stata segnalata dalla società MTV Italia s.rl., giusta procura speciale del 23 ottobre 2009 conferita al Sig. Barnaba Costalonga, in qualità di licenziataria dei diritti sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito www.piratestreaming.net, alla pagina internet <http://www.piratestreaming.net/serietv/diario-di-una-nerd-superstar.html>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una pluralità di opere di carattere audiovisivo, appartenenti alla serie tv intitolata "Awkward-Diario di Una Nerd Superstar", tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 1 Episodio 1";
- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 1 Episodio 2";
- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 1 Episodio 3";
- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 1 Episodio 4";
- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 2 Episodio 1";
- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 2 Episodio 2";
- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 2 Episodio 3";
- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 3 Episodio 1";
- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 3 Episodio 4";
- "Awkward - Diario di una Nerd Superstar - Stagione 3 Episodio 7";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Media

Il soggetto istante dichiara che la serie tv “*Awkward - Diario di una Nerd Superstar*” appartiene al genere telefilm e che sul sito www.piratestreaming.net, alla pagina internet <http://www.piratestreaming.net/serietv/diario-di-una-nerd-superstar.html>, sono diffusi illegalmente n. 47 episodi della serie, come di seguito specificato: “(i) *Prima stagione - dodici episodi in italiano*; (ii) *Seconda stagione - dodici episodi in italiano*; (iii) *Terza stagione - undici episodi in inglese con sottotitoli in italiano (non è disponibile il terzo episodio)*; (iv) *Quarta stagione - primi quattro episodi in inglese, con sottotitoli in italiano*”. Il soggetto istante dichiara altresì che la diffusione delle opere oggetto di istanza avviene “*attraverso lo streaming e/o il download del video, mediante link a diversi siti internet*”.

Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto dell’istanza DDA/51, risulta che sono effettivamente presenti, alla pagina internet <http://www.piratestreaming.net/serietv/diario-di-una-nerd-superstar.html>, molteplici link; ciascuno di essi consente di collegarsi a pagine di altri siti internet (<http://www.fastvideo.eu/>, <http://www.nowdownload.ag/> e altri) su cui sono resi disponibili, in modalità *streaming* o *download*, gli episodi della serie tv oggetto di istanza, in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet <http://www.piratestreaming.net> risulta registrato dalla società Whoisguard Inc, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente; la stessa risulta avere sede legale in Panama, P.O. BOX 0823-03411, i contatti forniti sono il tel. +507.8365503, il fax n. +51.17057182, il cui prefisso geografico appartiene peraltro allo Stato del Perù, e l’indirizzo email 54f7e3f1307940ce9eb55e4d56137a67.protect@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano forniti dalla società Enom Inc., con sede in 5808 Lake Washington Blvd. NE, Ste. 300 Kirkland, WA 98033, Stati Uniti d’America;
- i *server* impiegati risultano riconducibili alla società CloudFlare Inc, 665 Third Street, 94107 San Francisco CA, Stati Uniti d’America;
- più del 90% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Media

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, la società Whoisguard Inc che risulta essere verosimilmente il gestore del sito internet <http://www.piratestreaming.net> e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto di istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/51" all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Antonia Masino, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque** giorni lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque** giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/51, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 3 luglio 2014**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it, in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Laura Aria